

PARERE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE

***(Affari Costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato
e della Pubblica Amministrazione)***

Roma, 21 aprile 2015

Sul disegno di legge:

(10-362-388-395-849-874-B) *Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manconi ed altri; Casson ed altri; Barani; Loredana De Petris e De Cristofaro, Buccarella ed altri e Torrisi e modificato dalla Camera dei deputati

La Commissione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, osservando che, all'articolo 1, comma 1, capoverso "Art. 613-*bis*", non è riportata, come causa di discriminazione ai fini della commissione del reato di tortura, l'ipotesi delle condizioni personali e sociali, che è invece presente all'articolo 4, comma 1, capoverso 1, relativo ai casi di divieto di espulsione o respingimento dello straniero.

Sen. PALERMO
Estensore del parere

Onorevole Presidente
della 2^a Commissione
S E D E